

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Laura Vitale

**ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA  
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE  
PER IL QUADRIENNIO 2019-2022**

**LA COMMISSIONE ELETTORALE D'APPELLO  
DEL COLLEGIO ELETTORALE DEL  
DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

composta dai Signori:

Avv. Antonino Guido Distefano - Presidente  
Avv. Vincenzo Reina - Componente  
Avv. Ignazio Galfo - Componente  
Avv. Alessandra Bellofiore - Componente  
Avv. Carmelo Bentrovato - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo proposto dall'Avv. Luigi Maria Vitali, nato a Catania il 31.03.1969, (cod. fisc. VTL LMR 69C31 C351V), iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Catania, pec luigimaria.vitali@pec.ordineavvocaticatania.it, avverso il provvedimento di sua esclusione, unico candidato della lista "Azione Forense per la Riforma", e, conseguentemente, della lista "Azione Forense per la Riforma", dalla partecipazione alle elezioni del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2019 – 2022, deliberata dalla Commissione del Collegio Elettorale del Distretto della Corte d'Appello di Catania, di cui al verbale del 16 e 17 maggio 2018 comunicata a mezzo PEC il 17 maggio 2018.

Alla quale si premette in

**FATTO**

Nell'ambito delle operazioni di verifica della regolarità delle liste la Commissione Elettorale Distrettuale per le elezioni del comitato dei delegati

della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2019-2022, istituita presso il Distretto della Corte di Appello di Catania, ha deciso, nella seduta del 16 maggio 2018, di *“accertare presso la Cassa forense ed il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania - inviandone richiesta a mezzo pec - se tutti i candidati delle liste depositate siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), h), e) ed f) dell'art. 13, comma 2 del vigente Statuto della Cassa”*, dando atto di *“non disporre di analoga legittimazione per potere formulare la stessa richiesta, in relazione agli ulteriori requisiti previsti dalla norma citata, presso gli altri competenti Uffici”*.

Nella successiva seduta del 17 maggio 2018, la Commissione elettorale acquisiva, per tutti i candidati, i riscontri pervenuti dalla Cassa Forense e dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania.

In particolare risultava: *“il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania ha comunicato che tutti i candidati dispongono dei requisito richiesto dalla lettera f) dell'art. 13, comma 2 dello Statuto della Cassa; la Cassa Forense ha comunicato che non sussiste il requisito della regolarità contributiva in relazione ai seguenti candidati:*

*Avv. Luca Brandino*

*Avv. Luigi Maria Vitali*

*Avv. Monica Foti Longo*

*Avv. Massimo Baglieri*

*La Commissione, pertanto, esaminato l'art. 13, comma 2 dello Statuto, preso atto che non sussistono i requisiti di eleggibilità previsti dalle lettere b) e/o c) della norma citata, delibera di escludere i seguenti candidati:*

*Avv. Brandino Luca*

*Avv. Luigi Maria Vitali*

*Avv. Monica Foti Longo*

*Avv. Massimo Baglieri”*.

Con reclamo presentato il 23 maggio 2018, l'Avv. Luigi Maria Vitali ha impugnato la superiore decisione lamentando, con due distinti motivi, a)

The right margin of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. From top to bottom, there is a signature that appears to be 'Luca', followed by a signature that looks like 'R', then a signature that looks like 'M', and finally a signature that looks like 'L'. There are also some other scribbles and initials below these.

l'insussistenza della irregolarità contributiva riscontrata e comunicata da Cassa Forense, relativa al mancato versamento della seconda rata in autoliquidazione del contributo integrativo per l'anno 2013, pari ad € 174,00, oltre somme accessorie ancora non accertate dalla Cassa, e b) l'incompetenza della Commissione elettorale del distretto, ai sensi degli artt. 9 e 12 del Regolamento elettorale, a decidere in ordine alle condizioni e requisiti di eleggibilità dei candidati a favore, invece, della Commissione Elettorale centrale.

Ciò posto il ricorrente conclude chiedendo, in accoglimento del reclamo e in riforma dell'impugnata delibera di esclusione, la riammissione della sua candidatura e per l'effetto, ammettere anche la lista "AZIONE FORENSE PER LA RIFORMA" alla partecipazione alle prossime elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense.

La Commissione si è riunita per esaminare il ricorso nella seduta odierna e, verificata preliminarmente la tempestività e la regolarità del deposito e della notifica del ricorso, espone in

#### **DIRITTO**

Come esposto nei prodromi il reclamante si duole della propria esclusione e della conseguente esclusione della lista "AZIONE FORENSE PER LA RIFORMA" (poiché egli era l'unico candidato della lista) alla partecipazione alle prossime elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense per il quadriennio 2019/2022. Egli affida il reclamo a due distinte censure una di merito (insussistenza della irregolarità contributiva) ed una di rito (l'incompetenza della Commissione elettorale del distretto).

I. La commissione ritiene di dover affrontare per prima, in quanto assorbente, la questione pregiudiziale posta col secondo motivo di ricorso; come appena ricordato con tale motivo di ricorso si lamenta l'incompetenza della Commissione elettorale distrettuale a decidere in ordine alle condizioni e requisiti di eleggibilità dei candidati.

Tale compito sarebbe attribuito alla Commissione Elettorale centrale in forza dell'art. 12 del Regolamento elettorale il quale, al comma 1, testualmente



recita: “Accertati i risultati del voto, la Commissione Elettorale Centrale assegna i seggi ai sensi dell'art. 3 co. 5 del presente regolamento; verifica per ciascuno degli eletti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, acquisendo le attestazioni di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento generale della Cassa; procede alla proclamazione degli eletti e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quaranta giorni dalla chiusura dei seggi, dandone contestuale comunicazione alla Cassa ed al Consiglio Nazionale Forense”.

La questione, per quanto ad un primo esame appaia semplice e di pronta soluzione, tanto che lo stesso ricorrente affida le proprie doglianze a poche pagine di ricorso, in effetti non lo è, per i principi generali applicabili al caso di specie e per la difficile esegesi delle norme coinvolte (se non addirittura per un loro mancato coordinamento).

Rilevano, in particolare i principi generali che presidiano la materia delle ineleggibilità e delle incandidabilità e, sotto il profilo normativo, per quel che qui importa, l'art. 13, comma 2, dello Statuto della Cassa, l'art. 9, comma 2, del Regolamento generale della Cassa, e gli artt. 9 e 12 del vigente Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati.

L'art. 13 (recante la disciplina della “*Durata in carica dei componenti e requisiti di eleggibilità*”), comma 2, dello Statuto della Cassa Dispone: “Sono eleggibili gli avvocati iscritti alla Cassa e ad un albo da almeno cinque anni con i seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:

- a) alla data di scadenza per la presentazione delle candidature siano iscritti ininterrottamente alla Cassa Forense e ad un albo da almeno cinque anni;
- b) alla presentazione della candidatura abbiano inviato le comunicazioni obbligatorie e siano in regola con i pagamenti dei contributi dovuti ed esigibili da Cassa Forense;
- e) non abbiano ricevuto richieste di pagamento di interessi e di sanzioni, alle quali non abbiano ottemperato nei termini e con le modalità indicate dalla Cassa Forense;

*d) non siano stati condannati con decreto penale o sentenza irrevocabili, anche se emessa ai sensi dell'art. 444 codice procedura penale, alla pena della reclusione per delitto non colposo, pur se sostituita con altra sanzione;*

*e) non siano sottoposti a misure cautelari, di sicurezza e/o prevenzione;*

*f) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento, con esclusione della censura inflitta definitivamente da almeno cinque anni anteriori a quello della data di indizione delle elezioni del Comitato dei Delegati;*

*g) non si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese”.*

La norma, già dal suo titolo, pone dei requisiti di eleggibilità e non di incandidabilità sebbene, classicamente, le cause di ineleggibilità siano prescritte nei confronti di coloro che, ricoprendo un incarico o funzione pubblica, politico od istituzionale, possono trarne immediato giovamento, in termini di prestigio personale e di potenziale aumento del consenso elettorale. Sicché la mera partecipazione di chi abbia questo (sia pur potenziale) vantaggio può alterare, per valutazione normativa espressa, la regolarità della competizione inficiandone il risultato.

Il rimedio normalmente apprestato consiste nell'impedire a coloro che non abbiano previamente rimosso la causa di ineleggibilità di accedere alla funzione elettiva, comminando una vera e propria causa di decadenza.

L'ineleggibilità, pur incidendo sull'elettorato passivo, non preclude la partecipazione alle elezioni.

Infatti, l'ineleggibilità viene verificata a valle del procedimento elettorale e non a monte.

La disciplina dell'ineleggibilità diverge dalla disciplina dell'incandidabilità, che ha per lo più natura sanzionatoria e vieta di candidarsi alle elezioni a coloro che hanno riportato condanne od abbiano in corso procedimenti penali per determinate categorie di delitti. Le ipotesi di incandidabilità vengono vagliate a monte e non a valle del procedimento elettorale.

A dispetto del dato testuale l'art. 13, comma 2, dello Statuto cit. (requisiti di eleggibilità), a parte la lettera a), sembra recare delle ipotesi che, in astratto, potrebbero ritenersi di incandidabilità, data la natura evidentemente sanzionatoria della norma ("colpisce" chi non si trovi in regola con la posizione contributiva alla cassa; chi sia stato colpito da sanzioni disciplinari; chi sia interdetto dagli Uffici, ecc.).

Però, manca a suffragare tale ipotesi, oltre il dato testuale della rubrica della norma, **il divieto espresso della candidatura** e la conseguente previsione di nullità dell'elezione a fronte della violazione di tale divieto, ma, soprattutto, manca una disciplina specifica sui poteri di controllo dell'ufficio elettorale, in sede di presentazione delle liste, sui candidati.

Tale, invece, era la situazione prima dell'adozione dell'attuale regolamento elettorale; il previgente Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati (Approvato con decreto interministeriale del 28 dicembre 2002) prevedeva, infatti, al comma 10 dell'art. 4 che *"Le liste devono pervenire a pena di decadenza alla commissione elettorale del collegio entro il cinquantesimo giorno precedente l'inizio del periodo elettorale così come indicato dal Presidente della Cassa. La commissione numera le liste secondo l'ordine in cui le sono pervenute. Indi controlla la tempestività della presentazione e la loro regolarità. Entro 3 giorni dalla scadenza dei termini per la trasmissione delle liste **la commissione delibera sulla loro ammissione od esclusione o su quella dei candidati** ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento anche a mezzo fax al Presidente dell'Ordine presso cui sono state depositate; questi, senza ritardo e comunque non oltre il giorno successivo, ne dà notizia al presentatore di ciascuna lista. [...]"*.

Quindi, nel previgente sistema la Commissione elettorale distrettuale aveva precisi poteri di controllo sia sulle liste sia sui candidati ed aveva poteri di ammissione od esclusione su entrambi.

Coerentemente, nel previgente Regolamento generale della Cassa l'art. 9 (Prova del possesso dei requisiti per l'elettorato passivo), al comma 2, era

previsto: “*La Cassa, su richiesta dell'apposita Commissione e prima della proclamazione degli eletti, provvede ad inviare attestazione del possesso da parte loro dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art.13 dello Statuto, per quanto ad essa noto*”.

Infine, a mente del comma 13 del precitato art. 4 del vecchio Regolamento elettorale alla Commissione centrale spettava solo l'onere di verificare l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, accertare il risultato complessivo della votazione e procedere all'assegnazione dei seggi.

In tale contesto la commissione elettorale distrettuale, nell'eseguire il controllo sulle liste aveva anche il potere espressamente riconosciutole dal Regolamento di eseguire il controllo sui candidati, se del caso eliminando il nome di coloro a carico dei quali veniva accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 13 del vecchio statuto.

Veniamo alla normativa vigente.

A fronte dei medesimi “*requisiti di eleggibilità*” (l'art. 13 dello statuto, nel tempo, è rimasto sostanzialmente immutato), la scelta del legislatore domestico è stata nel senso di virare esplicitamente verso l'ineleggibilità rendendo (quasi del tutto) coerente a tale scelta il nuovo impianto normativo.

Dispone, infatti, il comma 6 dell'art. 9 del nuovo Regolamento elettorale (approvato il 9 maggio 2014) “*La Commissione Elettorale Distrettuale numera le liste secondo l'ordine in cui sono state depositate, verificando la regolarità e la tempestività della presentazione. Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste, la Commissione Elettorale Distrettuale delibera sulla loro ammissione od esclusione, ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento in via telematica alle Commissioni Elettorali Circondariali ed ai presentatori delle liste, all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato*”.

**Manca, come si vede, del tutto, ogni riferimento ai candidati.**

In coerenza con la disciplina delle ineleggibilità la verifica sui requisiti dei candidati è oggi spostata espressamente ad un momento successivo alle elezioni,

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the page. From top to bottom, there is a signature that appears to be 'Ba', followed by a large, stylized signature, then another signature, and finally a signature that looks like 'B'.

ed infatti al comma 1 dell'art. 12 del regolamento elettorale vigente è previsto: *“Accertati i risultati del voto, la Commissione Elettorale Centrale assegna i seggi ai sensi dell'art. 3 co. 5 del presente regolamento; **verifica per ciascuno degli eletti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, acquisendo le attestazioni di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento generale della Cassa**; procede alla proclamazione degli eletti e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quaranta giorni dalla chiusura dei seggi, dandone contestuale comunicazione alla Cassa ed al Consiglio Nazionale Forense”*.

Dove la normazione interna difetta di coordinamento, a parere di questa Commissione, è proprio nell'art. 7, comma 2, del Regolamento generale. Dispone l'attuale art. 7 cit.: *“2. La Cassa invia l'attestazione del possesso dei requisiti dei candidati di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 dello Statuto, per quanto ad essa noto, alle Commissioni Elettorali **che ne abbiano fatto richiesta prima della proclamazione degli eletti**”*. La norma, così scritta, era certamente idonea a trarre in inganno la Commissione elettorale, poiché è in evidente contrasto con l'appena citato art. 12 del regolamento elettorale, che demanda tale adempimento alla Commissione centrale e non alle Commissioni elettorali.

D'altra parte, un'eventuale verifica così rimessa alle Commissioni elettorali distrettuali sarebbe pure inammissibilmente parziale, poiché si risolverebbe nel controllo delle sole ipotesi legate ai requisiti attinenti alla iscrizione alla cassa e ad un albo e alla regolarità contributiva; mentre è ovvio che la verifica deve essere fatta su tutti i requisiti di eleggibilità.

Inoltre, tale articolato è incongruo ai fini elettorali, poiché rimetterebbe alla mera buona volontà delle Commissioni distrettuali l'accertamento dei requisiti di candidabilità (*“La Cassa invia l'attestazione del possesso dei requisiti dei candidati ... alle Commissioni Elettorali **che ne abbiano fatto richiesta ...**”*) il che, ovviamente, non è possibile.

In conclusione, deve prendersi atto che il Legislatore interno ha deciso che la valutazione definitiva sulla ineleggibilità dei candidati è rimessa in via esclusiva alla Commissione centrale, dopo lo svolgimento delle elezioni, ma



prima della proclamazione degli eletti.

E, conseguentemente, nel sistema come sopra delineato, la Commissione distrettuale non ha il potere di accertare la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati, indicati nell'art. 13, comma 2, del vigente Statuto, accertamento che verrà compiuto dalla Commissione elettorale centrale come previsto dal nuovo Regolamento elettorale all'art. 12.

**II.** Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale l'Avv. Vitali ha eccepito l'insussistenza della irregolarità contributiva riscontrata e comunicata da Cassa Forense, relativa al mancato versamento della seconda rata in autoliquidazione del contributo integrativo per l'anno 2013, pari ad € 174,00, oltre somme accessorie ancora non accertate dalla Cassa, non si può che confermare, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, che competente a decidere sulla questione è la Commissione elettorale centrale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento e, dunque, resta confermato che Commissione elettorale distrettuale e, a caduta, la Commissione elettorale d'Appello non possono prendere in esame quelle che il Legislatore domestico, nella stesura dei regolamenti, ha configurato espressamente (mutando la precedente normativa) come cause di ineleggibilità, eliminando dai poteri della Commissione elettorale distrettuale la verifica della posizione dei singoli candidati.

La questione sull'eleggibilità dell'Avv. Vitali resta, dunque, impregiudicata ed espressamente demandata all'esame della Commissione elettorale centrale.

#### **P.Q.M.**

la Commissione Elettorale d'Appello del Collegio Elettorale del Distretto della Corte di Appello di Catania accoglie il secondo motivo di ricorso e dispone la riammissione della candidatura dell'Avv. Luigi Maria Vitali; per l'effetto ammette la lista "AZIONE FORENSE PER LA RIFORMA", contrassegnata dal numero d'ordine 3, che era stata esclusa sol perché l'unico candidato era il reclamante, alla partecipazione alle prossime elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense.



Per effetto dell'accoglimento del ricorso la lista n. 3 "AZIONE FORENSE PER LA RIFORMA" risulta così composta:

1) Avv. Luigi Maria Vitali.

Impregiudicata, per le ragioni di cui in motivazione, ogni questione, dedotta col primo motivo di ricorso, in ordine ai requisiti di eleggibilità dell'Avv. Luigi Maria Vitali che resta espressamente demandata, ex art. 12 del vigente Regolamento elettorale dei delegati alla Cassa, alla Commissione elettorale centrale.

La Commissione dispone che sia data comunicazione alla parte ed alla Commissione elettorale distrettuale di Catania, a cura degli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, per i provvedimenti di cui all'art. 9, commi 6, 7 e 8, del Regolamento elettorale vigente.

Così deciso all'unanimità dei componenti presenti in Catania il 30 maggio 2018.

La Commissione elettorale d'appello

Avv. Antonino Guido Distefano - Presidente

Avv. Vincenzo Reina - Componente estensore

Avv. Ignazio Galfo - Componente

Avv. Alessandra Bellofiore - Componente

Avv. Carmelo Bentrovato - Componente

